



Deliberazione n. 116 del 8 febbraio 2024

OGGETTO: Approvazione convenzione con l'Università degli Studi dell'Insubria di Varese per lo svolgimento di tirocini formativi di studenti iscritti al IV, V e VI anno del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

L'anno 2024, addì 8 del mese di febbraio in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il Direttore Generale dott. Luca Filippo Maria Stucchi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue con l'assistenza del Direttore Amministrativo dott. Giacomo Boscagli, del Direttore Sanitario dr.ssa Brunella Mazzei e del Direttore Sociosanitario ing. Maurizio Morlotti

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con nota e-mail del 18/10/2023 l'Università degli Studi dell'Insubria di Varese ha presentato richiesta stipula di un accordo convenzionale per lo svolgimento di tirocini formativi di studenti iscritti al IV, V e VI anno del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Preso atto di quanto stabilito dalla normativa di riferimento e precisamente:

- le linee-guida per l'attivazione dei tirocini curriculari definite il 25 maggio 2017 in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- la Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia del 20.11.2017, n.7403 circa gli indirizzi regionali in materia di tirocini;
- il Decreto del 07.05.2018, n.6286 con il quale vengono approvati gli Standard minimi per la stesura e la sottoscrizione degli allegati alla documentazione di cui alla delibera citata in precedenza.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore SC Chirurgia Maxillo – Facciale, dott. Luigi Colombo in data 30/10/2023 e dal Direttore SC Medicina del Lavoro, Preventiva e Radioprotezione, dr.ssa Rossana Borchini, in data 23/11/2024, conservati agli atti della SC Affari Generali e Legali;

Visto il parere favorevole ricevuto dall'Università degli Studi dell'Insubria con nota e-mail del 06/02/2024, in atti, concernente le modifiche del testo proposte da questa ASST Lariana.

Ritenuto, pertanto, di poter dare seguito alla suddetta richiesta stipula dell'accordo convenzionale concordato tra le parti e allegato al presente provvedimento;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa di:

- 1) Approvare il testo convenzionale con l'Università degli Studi dell'Insubria di Varese per lo svolgimento di tirocini formativi di studenti iscritti al IV, V e VI anno del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, e il relativo accordo di contitolarità quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2) Formalizzare e sottoscrivere il predetto accordo convenzionale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Giacomo Boscagli

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr.ssa Brunella Mazzei

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
f.to ing. Maurizio Morlotti

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Luca Filippo Maria Stucchi

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Responsabile del procedimento: Avv. Gabriella Ceraulo
Referente per l'istruttoria: Lanzarotti Elisa, Veronica Gorla

CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI DI STUDENTI
ISCRITTI AL IV, V E VI ANNO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA – A.A. 2023/2024

TRA

l'Università degli Studi dell'Insubria, codice fiscale n. 95039180120 e partita I.V.A. n. 02481820120 in persona del Rettore Pro-tempore Prof. Angelo Tagliabue, nato il 20.03.1958 a Milano (MI) 20100, domiciliato per la carica in Varese (VA) 21100, Via Ravasi 2, di seguito denominata "Università";

E

l'ASST Lariana (di seguito indicato come "ASST Lariana") con sede legale in via Napoleona 60 Como (CO) 22100, C.F. e P. IVA 03622110132 qui rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore S.C. Affari Generali e Legali, **avv. Gabriella Ceraulo**, per delega conferita con deliberazione n. 817 del 20.07.2023 del Direttore Generale, Legale Rappresentante pro-tempore, dr. Luca Filippo Maria Stucchi, nato il 27/01/1965 a Milano (MI) 20100, domiciliato per la carica presso la sede medesima.

PREMESSO CHE

- ai fini dello svolgimento delle attività pratiche del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria dell'Università degli Studi dell'Insubria è previsto lo svolgimento di tirocini formativi da effettuarsi presso strutture socio-sanitarie;
- ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

CONSIDERATO CHE

- il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004 n. 270 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei*" prevede nell'ordinamento degli studi della *LM-46 Classe delle lauree magistrali in Odontoiatria e protesi dentaria* che lo studente svolga attività formative per l'acquisizione di almeno 60 CFU;
- il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria ha necessità di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici in aggiunta a quelli già disponibili presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, per lo svolgimento delle precisate attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali nella branca della Chirurgia maxillo facciale, come sotto precisato, al fine di poter garantire a tutti gli studenti frequentanti l'acquisizione dei crediti formativi obbligatori;
- l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana dispone delle risorse umane e strutturali necessarie per garantire lo svolgimento del tirocinio nella branca della Chirurgia maxillo facciale da parte di studenti iscritti al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria dell'Università degli Studi dell'Insubria per la branca citata;

VISTA

La Legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 “*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*” e in particolare l’art. 28 che dispone che la Regione costituisce la Rete regionale dell’assistenza, della didattica, della formazione e della ricerca, che comprende le Aziende socio sanitarie territoriali, le strutture private accreditate, gli IRCCS, gli erogatori sociosanitari pubblici e le Università lombarde sedi di Facoltà di Medicina e Chirurgia

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E STIPULA

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

L’ASST Lariana si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente “tirocinante” per lo svolgimento di un Tirocinio curriculare su proposta dell’Università degli Studi dell’Insubria.

L’Azienda si impegna ad ospitare, per l’anno accademico 2023/2024 e limitatamente alla U.O. Chirurgia maxillo facciale studenti iscritti al IV, V e VI anno del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria per lo svolgimento del tirocinio obbligatorio ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico-applicativa.

L’Università trasmetterà l’elenco degli studenti che verranno inviati per lo svolgimento del tirocinio e il relativo reparto nel rispetto del contingente massimo di 4 studenti a settimana.

Nei periodi di permanenza degli studenti, l’Azienda garantisce l’utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie, degli spazi e degli ausili didattici ivi esistenti.

Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.

La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

Art. 2 (Caratteristiche del tirocinio)

L’obiettivo del tirocinio presso l’Azienda è valutare il raggiungimento degli obiettivi di cui al progetto formativo elaborato dal Corso di Laurea secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”.

Lo studente è tenuto a svolgere le previste attività formative pratiche osservando gli orari concordati e rispettando l’ambiente di lavoro e le indicazioni fornite dai tutor.

Art. 3 (Progetto Formativo Individuale e Tutorato)

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all’articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 6.

Nell’ambito dell’attività di tirocinio è prevista l’attività di tutorato.

Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna

delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).

Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

L'attività di tutorato viene garantita dall'Azienda, con proprio personale medico strutturato in servizio nei reparti presso i quali sono assegnati i tirocinanti.

Le strutture presso le quali si svolge l'attività di tirocinio pratico garantiscono che una parte dell'orario di lavoro del personale dipendente del S.S.N. sia dedicata all'attività di tutorato e valga come orario di servizio.

Ai tutori viene affidata la cura di un numero di studenti non superiore a 4.

I tutori:

- concorrono all'organizzazione e attuazione delle attività professionali pratiche globali;
- supervisionano e guidano gli studenti nell'attività formativa pratica di tirocinio professionale;
- effettuano, sulla base delle indicazioni formulate dal Corso di Laurea Magistrale, la valutazione formativa di ciascun periodo di tirocinio. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo

Art. 4 (Commissione paritetica)

Gli accordi operativi per l'attuazione della presente convenzione saranno condivisi da una commissione formata, per l'Università, dal Presidente del Consiglio del Corso di Laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria e dal Presidente della Scuola di Medicina e, per l'Azienda, dal Direttore Generale e dal Direttore Sanitario.

Art. 5 (Diritti e doveri degli studenti e dell'Azienda)

Durante lo svolgimento delle attività, che si svolgeranno sempre sotto la responsabilità e la sorveglianza dei tutori individuati dall'Azienda, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni di carattere sanitario, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dal progetto formativo.

In relazione a quanto sopra, l'Azienda si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di rispetto di scadenze.

I rapporti che l'Azienda intrattiene con gli studenti non costituiscono rapporti di lavoro. Lo studente non può vantare nei confronti dell'Azienda alcun diritto di tipo retributivo.

Qualora si verificassero episodi di particolare gravità, l'Azienda può chiedere in qualsiasi momento con motivata e documentata istanza l'allontanamento definitivo dello studente.

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici di Comportamento e del P.I.A.O., adottato dalla ASST Lariana e pubblicato sul sito aziendale e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Codici di Comportamento delle norme anticorruzione da parte dei contraenti può comportare la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della loro immagine ed onorabilità.

Art. 6 (Sicurezza)

In ottemperanza al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si stabilisce fin d'ora che al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti durante il tirocinio, l'Azienda si impegna a considerare i tirocinanti alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele in materia di sicurezza, soprattutto in merito alla valutazione dei rischi, alla formazione, informazione e addestramento, adottate per la mansione corrispondente del proprio personale. Gli studenti dovranno presentare il Giudizio di Idoneità alle attività di tirocinio formulato dal Medico Competente dell'Ateneo.

Art. 7 (Trattamento dei dati e privacy)

Le Parti, debitamente informate in merito a quanto previsto dagli artt. 15-22 e 13 del regolamento Europeo 679/16 nonché dalle normative nazionali in materia e dai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione, affinché i propri dati personali vengano da loro stessi reciprocamente trattati e/o comunicati, per la gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali.

Le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che tutti i dati personali forniti nell'ambito del presente accordo, verranno dall'altra parte conservati e utilizzati nel rispetto di quanto previsto dal succitato regolamento, unicamente per le finalità connesse alla gestione del presente accordo e delle attività che ad esso afferiscano. Ciascuna Parte si impegna, per quanto di rispettiva competenza, a trattare i dati personali dei tirocinanti e dei docenti nel rispetto di tutto quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/16, dalle normative nazionali in materia, dai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e dall'accordo di contitolarità, allegato e parte integrante della presente convenzione e finalizzato a regolamentare gli adempimenti previsti dal citato Regolamento.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate. Gli studenti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente Convenzionato e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Art. 8 (Indennità di partecipazione)

In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che

- ☒ Non è prevista l'indennità di partecipazione
- ☐ È prevista l'indennità di partecipazione

Art. 9 (Copertura assicurativa)

L'Università garantisce la copertura assicurativa per gli infortuni, malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi degli studenti nello svolgimento di tutte le attività previste dal regolamento didattico del relativo corso, compreso il tirocinio clinico professionalizzante.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

Art. 10 (Sospensione e recesso anticipato del tirocinio)

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Art. 11 (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità per l'anno accademico 2023/2024 e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

La presente convenzione può essere disdettata anticipatamente, con lettera raccomandata da inviare con un preavviso di almeno due mesi.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento dell'attività formativa in corso.

Art. 12 (Oneri aggiuntivi)

Resta inteso che l'attuazione della presente convenzione non comporta oneri aggiuntivi per l'Università e per l'Azienda.

Art. 13 (Foro competente)

Per tutte le controversie inerenti alla presente convenzione le parti espressamente riconoscono la competenza del Foro di Varese.

Art. 14 (Imposta di bollo e registro)

Il presente atto è redatto in unico esemplare firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. L'imposta di bollo è a carico delle Parti in egual misura. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi dell'Insubria ai sensi dell'art. 2, Tariffa Parte I e art. 15 del D.P.R. 642/1972. – Autorizzazione della Direzione Regionale per le Entrate della Lombardia prot. n. 2014/136508 del 9 dicembre 2014 e sarà rimborsata pro quota da ASST Lariana.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/1986 con oneri a carico della parte richiedente.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Letto, firmato e sottoscritto.
Università degli Studi dell'Insubria
Il Rettore

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
per delega del Direttore Generale
(deliberazione n. 817/2023)
Avv. Gabriella Ceraulo

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ
AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE/2016/679

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, con sede in Como, Via Napoleona n. 60, CF e P.IVA 03622110132, nella persona del dr. Luca Filippo Maria Stucchi, Direttore Generale pro tempore, di seguito denominata "Contitolare"

E

Università degli Studi dell'Insubria, con sede legale in Via Ravasi, 2, Varese, C.F. 95039180120 e Partita IVA 02481820120, nella persona del Prof. Angelo Tagliabue, Rettore pro tempore, di seguito denominata "Contitolare"

PREMESSO CHE

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito GDPR), pienamente efficace dal 25 maggio 2018, prevede che qualora due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento assumono il ruolo di "Contitolari" del trattamento (art. 26 del GDPR);
- che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per i Contitolari di determinare: *«in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli art. 13 e 14»* (art. 26, paragrafo 1).

CONSIDERATO CHE

- a partire dall'a. a. 2016/2017, è in essere una convenzione tra l'Università e ASST Lariana per lo svolgimento di tirocini formativi degli studenti iscritti al IV, V e VI anno del corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria;
- ASST Lariana si impegna ad ospitare gli studenti iscritti al IV, V e VI anno del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria per lo svolgimento del tirocinio obbligatorio ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa, garantendo l'utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie, degli spazi e degli ausili didattici esistenti presso la UO Chirurgia maxillo facciale;
- lo svolgimento delle attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti nell'ambito del corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria comporta

il trattamento congiunto dei dati personali dei tirocinanti e dei docenti, come definiti all'art. 4, comma 1, punto 1) del GDPR.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premesse

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Dati personali oggetto del trattamento

2.1 La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4, comma 1 punto 2) del GDPR e ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati dei tirocinanti e dei docenti coinvolti nelle attività formative necessarie, già presenti in tutti gli archivi dei Contitolari, sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

2.2 I Contitolari, tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli Interessati, si danno reciprocamente atto che trattano i seguenti dati degli Interessati:

- nome e cognome, data e luogo di nascita, C.F., residenza e/o domicilio;
- recapito telefonico, indirizzo mail e/o pec;
- numero di matricola, anno di iscrizione, eventi di carriera che comportino la sospensione o interruzione del tirocinio.

2.3 L'accordo di contitolarità non si applica ai trattamenti di dati acquisiti nello svolgimento di trattamenti in contitolarità, ma poi eseguiti da ogni Titolare per proprie finalità.

3. Finalità della contitolarità

3.1 In particolare, con il presente accordo, i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e di gestione dei rapporti con i tirocinanti e i docenti, per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo.

4. Obblighi e responsabilità dei Contitolari

4.1 I Contitolari, ciascuno secondo le proprie competenze, sono responsabili dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali e, qualora dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui un'altra parte sia Titolare in via autonoma, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed

europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

- 4.2 I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali acquisiti esclusivamente per le finalità definite al punto 3.1, come richiamate nelle informative consegnate agli Interessati, vietandone ogni uso per finalità proprie del singolo Titolare.
- 4.3 I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali secondo i principi di legalità ed equità ai sensi dell'art. 5 del GDPR e con modalità tali da assicurare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni e garantire che le informazioni e i dati raccolti siano adeguati, pertinenti e limitati, anche in termini di conservazione, rispetto a quanto necessario per le finalità perseguite.
- 4.4 I Contitolari si impegnano ad adottare le misure di sicurezza, organizzative e tecniche, adeguate a proteggere i dati oggetto del trattamento ex art. 32 del GDPR, nonché a vincolare i propri collaboratori alla riservatezza – anche dopo la fine del rapporto di lavoro – e a garantire la costante ed effettiva conoscenza della normativa privacy delle proprie risorse.
- 4.5 In relazione ad eventuali data breach, ciascun Contitolare si impegna a gestire gli eventuali adempimenti connessi al data breach di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR, previa opportuna comunicazione al Contitolare ove la violazione e la successiva notifica possa comportare anche solo un danno reputazionale anche per esso. A tal riguardo, i Contitolari si impegnano alla massima collaborazione al fine di mitigare gli eventuali impatti derivanti dalle violazioni sui diritti e libertà degli interessati.
- 4.6 In relazione agli eventuali Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR coinvolti nei trattamenti eseguiti in regime di contitolarità, i Contitolari si impegnano a predisporre in autonomia la nomina del proprio Responsabile mediante la stipulazione di un contratto che definisca la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, con le modalità stabilite dall'art. 28 del GDPR.
- 4.7 In relazione agli obblighi di informazione verso l'Interessato, l'Università degli Studi dell'Insubria si impegna a redigere e fornire l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, dando evidenza in modo chiaro e comprensibile per l'Interessato della situazione di Contitolarità del trattamento.
- 4.8 In relazione all'esercizio dei diritti degli Interessati, fatta salva l'individuazione dell'Università degli Studi dell'Insubria quale unico punto di contatto per gli Interessati, stante la possibilità per questi ultimi di rivolgere le proprie richieste a tutti i Contitolari, i

Contitolari si impegnano ad inoltrare immediatamente la richiesta all'Università degli Studi dell'Insubria ed a supportarla in tutto l'iter istruttorio e di riscontro della stessa.

5. Segretezza e confidenzialità

5.1 I Contitolari del trattamento si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità.

In ogni caso, i Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente accordo.

6. Responsabilità dei Contitolari

6.1 Nei confronti degli Interessati, i Contitolari rispondono in solido per i danni derivanti dal trattamento, fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascun Contitolare per le operazioni allo stesso direttamente imputabili in base al presente accordo. Pertanto, ogni Contitolare potrà trovarsi nella condizione di dover risarcire *in toto* l'interessato che dimostri di essere stato danneggiato dal trattamento e, soltanto in un momento successivo, potrà rivalersi sugli altri Contitolari responsabili o co-responsabili dell'effettivo danno, esercitando la c.d. azione di regresso.

6.2 Anche in caso di sanzioni, emanate dalle Autorità competenti e riferibili al trattamento in oggetto, il peso della sanzione sarà sopportato da tutti i Contitolari, pro quota ed in solido tra loro, a meno che non emerga in modo inequivocabile la responsabilità di uno solo di essi. In tal caso, l'onere di assolvere la sanzione graverà unicamente sul Contitolare effettivamente responsabile della violazione.

7. Dati personali degli utenti/pazienti

7.1 Nell'ambito delle attività di tirocinio, i tirocinanti saranno di volta in volta espressamente e formalmente autorizzati dall'ASST Lariana a trattare i dati personali, anche particolari, degli utenti/pazienti dell'Azienda attraverso apposita lettera di incarico, in cui saranno dettagliate le modalità e le finalità del trattamento, nonché gli strumenti attraverso cui lo stesso dovrà essere espletato.

7.2 I tirocinanti saranno in ogni caso vincolati a trattare i dati di cui verranno a conoscenza nello svolgimento della propria attività coerentemente con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento ed esclusivamente per i fini dettagliati nella lettera di incarico ricevuta.

- 7.3 I dati personali di cui il tirocinante sia venuto a conoscenza nell'espletamento della propria attività non potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione, neppure nel contesto universitario.
- 7.4 I tirocinanti potranno utilizzare nell'ambito del proprio corso di laurea quanto appreso in sede di tirocinio solo previa assoluta anonimizzazione delle informazioni d'interesse. Pertanto, potrà essere comunicato/diffuso il dato clinico, ma non il dato personale del singolo paziente.
- 7.5 L'Università degli Studi dell'Insubria si impegna a supportare l'ASST Lariana nel vincolare i tirocinanti al rispetto dell'obbligo di riservatezza e confidenzialità come sopra dettagliati.

8. Diffusione dell'accordo

- 8.1 Gli Interessati saranno informati di quanto determinato dai Contitolari con riferimento ai punti di loro interesse attraverso la diffusione del presente accordo, in forma sintetica, attraverso l'applicativo on line *Esse3*.

9. Disposizioni conclusive

- 9.1 Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra i Contitolari.
- 9.2 L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.
- 9.3 Con il presente accordo i Contitolari intendono espressamente integrare la Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di cooperazione relativamente al Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, con riguardo al trattamento dei dati personali.
- 9.4 I Contitolari hanno letto e compreso il contenuto del presente accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.

Varese, data della firma digitale

Contitolare del trattamento

Il Rettore

Prof. Angelo Tagliabue

Firmato digitalmente

Contitolare del trattamento

Il Direttore Generale

dott. Luca Filippo Maria Stucchi

Firmato digitalmente